



TRIBUNALE DI ROMA
2[^]
SEZIONE LAVORO

N°

Il Cancelliere comunica ai Sigg.

Avv. - VIA CRESCENZIO - ROMA

Avv. CIMINO GELSOMINA - VIA MILANO N.49 ROMA

che nella causa fra

CONTRO

Giudice Dott. QUARTULLI RENATA

è stato emesso in data

il Provvedimento di Ordinanza 700, Rigetto.

Chiuso

P.Q.M.

RIGETTA LA DOMANDA.

CONDANNA LE SPESE.

7867

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C 1

Paola Zammarioni

Il Giudice, sciogliendo la riserva che precede, esaminati gli atti

NON
6346

PREMESSO

Con ricorso ex art 700 cpc la sig. _____, dipendente della _____ con orario part-time di 30 ore settimanali, ha impugnato il provvedimento datoriale del _____ con cui l'orario di lavoro giornaliero (originariamente stabilito dalle 9,00 alle 15,00) è stato spostato dalle 12,00 alle 18,00.

Dedotta l'illegittimità del provvedimento in quanto adottato in assenza di espresso consenso del lavoratore, come previsto dal dlgs 61/00 nonché la natura ritorsiva dello stesso e dedotta altresì la sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile stante l'impossibilità di adattare la propria vita familiare al nuovo orario lavorativo, ha chiesto di dichiarare l'illegittimità, nullità e/o inefficacia del predetto provvedimento e ordinare alla resistente di ripristinare il precedente orario lavorativo.

Si è costituita in giudizio la società contestando la fondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto.

OSSERVA

La domanda non pare meritevole di accoglimento.

L'art 3 dlgs 61/00 come modificato dall'art 46 dlgs 276/01 stabilisce al comma 7 che *"Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa..."*.

Il comma 9 chiarisce poi che *"La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro"*.

Nel caso in esame il contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente in data _____ prevede espressamente un orario di *"30 ore settimanali articolato prevalentemente in turni dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 15,00"*. L'utilizzo dell'avverbio *"prevalentemente"* (che altrimenti sarebbe privo di senso) induce a ritenere che le parti abbiano inteso sin dall'inizio stabilire la possibilità di modificare detto orario e che sin dalla stipula la lavoratrice abbia manifestato la propria disponibilità ad eventuali variazioni.

Né vi sono elementi per ritenere la natura ritorsiva di tale provvedimento. Dalla documentazione in atti risulta infatti unicamente la proposizione da parte della ricorrente di una richiesta di tentativo di conciliazione in data _____ e quindi in epoca successiva al provvedimento datoriale. Non vi è prova inoltre che sia stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo prodotto in atti (il quale comunque è successivo alla comunicazione

aziendale in quanto fa riferimento anche ad emolumenti relativi al dicembre

Allo stato, quindi, la domanda non appare meritevole di accoglimento.

La novità della questione induce a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

PQM

Rigetta la domanda

Compensa le spese

Roma, 7

IL CANCELLIERE C I
Paola Zammarioni




TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE LAVORO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, il

IL CANCELLIERE C I
Paola Zammarioni



Il Giudice
dottoressa ROSA QUARTULLI



Fatto
avviso

7

IL CANCELLIERE C I
Paola Zammarioni

